

REDDITO IMPRESA E IRAP

Criterio del costo ammortizzato: doppio binario per il Fisco

di Lucia Recchioni

Il **D.Lgs. 139/2015**, nel riformare la disciplina di bilancio, ha introdotto il nuovo criterio del **costo ammortizzato** per la valutazione dei **crediti**, dei **debiti** e dei **titoli**.

Il suddetto nuovo criterio di valutazione assume oggi anche **rilevanza fiscale**, in considerazione dell'attuale formulazione dell'[articolo 83 Tuir](#), che, a seguito delle modifiche operate con l'[articolo 13-bis D.L. 244/2016](#) oggi prevede che “*per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (...) e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili*”.

Come precisato, tuttavia, dallo stesso [articolo 13-bis D.L. 244/2016](#), al successivo [comma 5](#), con riferimento alle operazioni **già avviate** alla data di entrata in vigore della riforma di bilancio e che **si protraggono per i periodi d'imposta successivi** a quello di prima adozione delle nuove regole, è necessario applicare, ai fini fiscali, **le precedenti regole**.

D'altra parte, se non fosse stato così previsto, il nuovo **sistema di tassazione** basato sulla **derivazione rafforzata** avrebbe comportato **salti o duplicazioni d'imposta** in tutti i casi in cui le operazioni sarebbero state assoggettate a regole diverse.

Dubbi potrebbero sorgere pertanto con riferimento agli effetti fiscali dell'applicazione del criterio di valutazione del **costo ammortizzato**, in considerazione della circostanza che:

- **in generale**, le nuove regole di valutazione trovano **applicazione retroattiva**,
- per espressa previsione dell'[articolo 12, comma 2, D.Lgs. 139/2015](#), le modifiche **possono** non essere applicate alle componenti delle voci riferite alle operazioni che non hanno esaurito i loro effetti in bilancio.

Infatti, tutte le società che **non hanno beneficiato della deroga** normativa, hanno applicato il criterio del costo ammortizzato anche nella **valutazione dei titoli acquisiti prima del 2016**, rilevando gli effetti del nuovo metodo di valutazione tra gli **utili (perdite) portati a nuovo**: in questi casi la **rideterminazione** dei valori di bilancio trova anche pieno riconoscimento fiscale?

Oppure è necessario applicare la disciplina transitoria e gestire in **doppio binario** i **titoli acquisiti prima del 2016**?

Orbene, come chiarito con la [risoluzione AdE 10/E/2018](#), se tutti i titoli (anche quelli acquisiti prima del 2016) sono stati valutati con il **criterio del costo ammortizzato**, gli effetti reddituali e patrimoniali sono assoggettati a **due differenti regimi fiscali**:

1. **la disciplina fiscale previgente**, per i **titoli acquisiti in data anteriore al 1° gennaio 2016** e ancora in possesso della società negli esercizi successivi;
2. il recepimento del **criterio del costo ammortizzato**, per i **titoli acquisiti a partire dal 1° gennaio 2016**.

La [risoluzione AdE 10/E/2018](#) prosegue poi indicando come deve essere **imputata la riduzione dei titoli in magazzino** al momento della **vendita** degli stessi.

Sul punto viene in primo luogo chiarito che **non** vi sono, ad oggi, **disposizioni di legge** finalizzate ad indicare se la riduzione debba essere prioritariamente riferita agli **acquisti ante-2016 o post-2016**.

Al fine di non favorire **scelte arbitrarie**, pertanto, è stato ritenuto necessario richiedere l'adozione di un **criterio proporzionale**, in forza del quale la vendita dei titoli deve essere attribuita in base al **rapporto tra l'ammontare dei titoli della stessa specie** giacenti in ciascun dei due "magazzini fiscali" e **l'ammontare complessivo dei medesimi titoli** posseduti dalla Società.

Master di specializzazione

IL BILANCIO POST RIFORMA E LA NUOVA DISCIPLINA FISCALE

Scopri le sedi in programmazione >